



**ALLEGATO A alla Dgr n. 136 del 16 febbraio 2016**

pag. 1/4

CONVENZIONE TRA

REGIONE DEL VENETO (di seguito “Regione”), Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. e P.I. 80007580279, qui rappresentata dal Dr. Domenico Mantoan, nato a Brendola (VI) il 12 luglio 1957, domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro n. 3901, il quale interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore Generale alla Sanità e al Sociale, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della Legge Regionale n. 23/2012 e dell’art. 31, comma 5, della Legge Regionale n. 54/2012, in nome e per conto della Regione del Veneto, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a sottoscrivere il presente atto;

e

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA con sede in via Giustiniani n.2 - 35128 Padova, C.F. 00349040287, qui rappresentata dal Dr. Luciano Flor, nato a Revò (TN) il 24 febbraio 1958, Commissario, domiciliato presso la sede sociale in ragione della carica ed agli effetti del presente atto.

Le parti come sopra costituite premettono che la Giunta Regionale con provvedimento n. \_\_\_\_\_, ha deliberato di istituire il Coordinamento Regionale Health Technology Assessment (CReHTA) con sede presso l’Azienda Ospedaliera di Padova.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

OGGETTO

La presente Convenzione definisce, come previsto al punto 4 della D.G.R.V. n. \_\_\_\_\_, i rapporti tra la Regione Veneto e l’Azienda Ospedaliera di Padova in relazione al Coordinamento Regionale Health Technology Assessment (CReHTA).

Art.2

DENOMINAZIONE DEL COORDINAMENTO

Il Coordinamento ha la seguente denominazione:

- Coordinamento Regionale Health Technology Assessment (CReHTA).

Art.3

SEDE

Il “CReHTA” è collocato presso l’Azienda Ospedaliera di Padova individuata altresì quale responsabile per la gestione degli aspetti economico-finanziari riguardanti le attività del “CReHTA”.

Art.4

RESPONSABILE TECNICO-SCIENTIFICO

In attuazione della D.G.R.V. n. \_\_\_\_\_ il Direttore Generale alla Sanità e al Sociale provvederà con proprio decreto alla nomina del Responsabile Tecnico-Scientifico del “CReHTA” e all’individuazione della Sezione Regionale di riferimento per il “CReHTA”.

Art. 5

FINALITA’ DEL “CReHTA”

Le finalità del “CReHTA”, descritte nello stesso provvedimento di istituzione che approva la presente convenzione, sono le seguenti :

a) Contributo allo svolgimento delle attività di HTA a supporto dei processi di programmazione sanitaria regionale e a supporto delle prerogative della CRITE, con particolare riferimento alle istruttorie riguardanti l’acquisto, la sostituzione, la valutazione di convenienza economica e fattibilità/sostenibilità finanziaria delle grandi apparecchiature tecnologiche diagnostiche.

Art. 6

COMPETENZE, COMPITI E AZIONI DEL “CReHTA”

Le competenze del “CReHTA”, anch’esse descritte nello stesso provvedimento di istituzione, sono le seguenti:

- a) Studi, analisi, ricerche bibliografiche;
- b) Redazione piani di allocazione delle tecnologie basati sulla programmazione regionale;
- c) Report mediante metodologia scientifica HTA;
- d) Supporto e partecipazione a gruppi di lavoro, inclusa l’eventuale partecipazione alla CRITE su convocazione.

## Art.7

**FINANZIAMENTO REGIONALE**

Per consentire il concreto avvio al funzionamento del “CReHTA”, la Regione assegna, per il corrente anno finanziario, all’Azienda Ospedaliera di Padova, un finanziamento a funzione di € 200.000,00.

Per gli anni successivi, si prevede di assegnare alla suddetta Azienda Ospedaliera, un finanziamento a funzione finalizzato a consentire l’espletamento dell’attività del “CReHTA”, sulla base del piano di attività e spesa presentato dal Responsabile Scientifico del Coordinamento.

Ottenuto il finanziamento regionale l’Azienda Ospedaliera di Padova, responsabile della gestione economico-finanziaria, contabilizza il finanziamento identificandolo con l’assegnazione di apposito codice delegato.

Nelle more della concreta erogazione del finanziamento regionale, l’Azienda Ospedaliera di Padova, responsabile della gestione economico – finanziaria, si impegna a garantire le risorse necessarie per il funzionamento del Coordinamento.

L’Azienda Ospedaliera di Padova dovrà attenersi, per la gestione degli aspetti economico-finanziari riguardanti le attività del “CReHTA”, alle “Linee di Indirizzo” impartite dal Segretario Regionale per la Sanità in attuazione della D.G.R.V. n. 14 dell’11 gennaio 2011 sull’assetto organizzativo del “Sistema Centri”.

## Art.8

**MODALITA' DI VERIFICA DEI RISULTATI**

Il programma annuale dell’attività del “CReHTA” viene presentato dal Responsabile Scientifico alla competente Sezione Regionale di riferimento e dovrà contenere obiettivi espliciti e misurabili per le varie funzioni con le relative voci di costo (stime).

A consuntivo dovranno essere trasmesse alla Sezione Regionale competente dettagliate relazioni con specificato il grado di raggiungimento degli obiettivi, evidenziando eventuali scarti rispetto agli stessi e alle previsioni di spesa nonché le relative motivazioni.

## Art.9

**RISOLUZIONE**

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti per la realizzazione dell'attività del Coordinamento, qualora incorra in gravi inadempienze alle disposizioni di cui alla presente Convenzione oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale.

Art.10

**PUBBLICAZIONE E RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE**

I risultati scientifici dell'attività, nonché studi, prodotti, metodologie, sviluppati nell'ambito dell'attività del Coordinamento e i cui oneri gravano sulla presente Convenzione sono di proprietà della Regione del Veneto.

Art. 11

**CONTROVERSIE E REGISTRAZIONE**

Per tutte le controversie inerenti l'applicazione, esecuzione e interpretazione della presente convenzione, che dovessero sorgere sia durante l'esecuzione che al termine della convenzione viene riconosciuta la competenza del Foro di Venezia.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione trovano applicazione le norme del Codice Civile e la vigente normativa in materia.

La Regione del Veneto e l'Azienda Ospedaliera di Padova, come sopra rappresentate, invocano per quest'atto, in forza dell'art. 10 della tariffa parte II<sup>a</sup> allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 la registrazione in caso d'uso.

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto e da esso derivanti, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

Le parti dichiarano di aver letto la presente convenzione, composta da 11 articoli e di accettarne senza riserve e condizioni tutti i contenuti.

Il presente atto in duplice copia originale, viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto.

Venezia lì,

IL DIRETTORE GENERALE \_\_\_\_\_

IL COMMISSARIO \_\_\_\_\_